



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
don Lorenzo Milani – Gragnano (NA)
NAIS013007

INDIRIZZI DI STUDIO
LICEI

Liceo Classico - Liceo Scientifico – Liceo Scientifico Scienze Applicate - Liceo Scienze Umane (NAPS01301N)
TECNICO ECONOMICI
Amministrazione Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali – Relazioni Internazionali (NATD01301D)
Turismo (NATN01301B)

I.I.S. "DON LORENZO MILANI"
GRAGNANO (NA)
Prot. 0005176 del 24/09/2020
(Uscita)

Approvato dal consiglio di istituto del 23 settembre 2020

REGOLAMENTO D'ISTITUTO
“don Lorenzo Milani” di Gragnano (Na)

Il Capo d'Istituto

visto il D.P.R. 24/6/1998 n. 249 e, in particolare, l'art. 4;

viste ed applicate le norme sull'autonomia scolastica (art. 21 L. n. 59/97; D.P.R. n. 275/99 Regolamento sull'autonomia - DD.MM. 251/98 e 179/99 sulla sperimentazione);

viste le norme sulle scuole aperte e sulle attività extracurricolari (D.P.R. n. 567/96, modificato e integrato al D.P.R. n. 156/99) e le norme sull'orientamento (direttiva n. 487/97);

acquisito il parere degli studenti ai sensi dell'art. 6 dello stesso D.P.R. n. 249/1998;

emana

il seguente regolamento, elaborato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 249 del 1998, che si ispira alla Costituzione della Repubblica Italiana, disciplina le attività e detta le norme comportamentali alle quali i destinatari devono attenersi per un sereno svolgimento della vita scolastica e per un armonico sviluppo della persona in un contesto sociale e Italiana.

Premessa

L'Istituto promuove la formazione della persona umana attraverso l'acquisizione di conoscenze, competenze, abilità e lo sviluppo di una coscienza critica.

Titolo 1° - Vita della comunità scolastica

Art.1 - Generalità

L'istituto è il luogo in cui si esercita il diritto allo studio, si sviluppano le capacità individuali attraverso il recupero delle situazioni di svantaggio.

Nella scuola ognuno collabora, pur nella diversità del proprio ruolo, alla crescita della persona umana, in tutte le sue dimensioni, al fine di preparare l'alunno all'inserimento consapevole nella società.

L'istituto elabora un progetto educativo che tiene conto della interazione con il territorio nel quale opera, della qualità delle relazioni insegnante-studente, della necessità di sviluppare l'identità, il senso di responsabilità e l'autonomia individuale di ciascun alunno.

L'Istituto persegue altresì l'obiettivo di fornire agli studenti conoscenze culturali e professionali sempre più aggiornate e spendibili nel mondo del lavoro.

La comunità scolastica è ispirata ai valori di democrazia e pertanto assicura agli studenti libertà di espressione in tutte le sue forme nonché una formazione educativa che miri al rispetto di sé e degli altri, al raggiungimento dell'autocontrollo, nonché al pluralismo delle idee.

Titolo 2° - Diritti e doveri delle studentesse e degli studenti

Art. 2 – Diritti

Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale aggiornata che valorizzi l'identità di ciascuno, che promuova la conoscenza di sé e sviluppi la capacità di interagire con l'ambiente esterno in modo funzionale al proprio progetto di vita.

La scuola educa al vivere insieme e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Gli studenti hanno diritto di essere informati sulle norme che regolano la vita scolastica.

Gli studenti hanno diritto di partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola, suggerendo attività integrative opzionali rispondenti ai loro interessi, che arricchiscono il loro curriculum formativo.

Gli studenti hanno diritto di esprimere il loro parere sulla scelta dei testi scolastici da utilizzare.

Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva per avviarli ad un processo di autovalutazione.

Gli studenti possono essere consultati ogni qual volta si verificano fatti che incidono in modo rilevante sull'organizzazione dell'istituto.

Gli studenti hanno diritto di esprimere liberamente la loro opinione purché essa sia manifestata correttamente e non leda la dignità altrui.

Gli studenti stranieri hanno diritto all'accoglienza e al rispetto del loro patrimonio linguistico, culturale e religioso.

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea di classe e di istituto.

La scuola si impegna a porre in essere gradualmente tutte le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita della persona umana con un servizio educativo-didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative e iniziative volte al recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica;
- c) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica ed il suo utilizzo durante le lezioni pomeridiane;
- d) servizi di sostegno e promozione della salute ed assistenza psicologica.

La scuola assicura l'utilizzo dei locali per lo svolgimento delle assemblee di classe, di Istituto, del comitato studentesco e per ulteriori iniziative di valenza didattico-formativa.

Art. 3 - Doveri

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed assolvere assiduamente gli impegni di studio.

Le assenze sono consentite solo per gravi e giustificati motivi.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Gli studenti si devono presentare a scuola con abbigliamento rispettoso dei compagni, degli insegnanti e delle istituzioni.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1, essi devono usare un linguaggio corretto evitando ogni aggressività e l'uso di espressioni offensive.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'istituto.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici secondo le norme di sicurezza e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Gli studenti sono obbligati a rispettare le norme del codice stradale anche all'interno dell'Istituto.

Art. 4 - Ingresso ed inizio delle lezioni

Gli studenti hanno l'obbligo della frequenza e, pertanto, salvo legittimo impedimento, devono trovarsi nell'istituto cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

A lezioni iniziate, i ritardatari devono giustificare il ritardo con adeguata documentazione e, se accompagnati dal genitore o da altra persona che eserciti la patria potestà, possono entrare in aula.

Il docente della prima ora provvederà ad annotare sul registro di classe il ritardo e la relativa giustificazione.

Il ritardo ingiustificato costituisce violazione degli obblighi scolastici e pertanto il docente della prima ora provvederà ad annotarlo sul registro di classe.

Le annotazioni dei ritardi ingiustificati, se superiori a cinque, dovranno essere segnalate al Dirigente Scolastico il quale provvederà ad ammonire l'alunno, dandone comunicazione alla famiglia.

L'ingresso alla seconda ora è accordato, per motivi eccezionali debitamente documentati, dal Dirigente Scolastico, entro i cinque minuti precedenti l'inizio dell'ora di lezione.

Nessuno comunque può essere ammesso alle lezioni dopo l'inizio della terza ora.

Art. 5 - Assenze e giustificazioni

Tutte le assenze devono essere giustificate; a tal fine gli alunni interessati devono entrare nell'istituto al primo segnale della campana, secondo l'orario da stabilire anno per anno in funzione delle esigenze della scuola.

Le assenze individuali possono essere giustificate dai genitori o dall'alunno (se maggiorenne) attraverso l'app Argo Famiglie. L'insegnante della prima ora controllerà sul registro elettronico se l'operazione è avvenuta. Per assenze superiori a cinque giorni consecutivi, in caso di malattia, è indispensabile anche la presentazione di un certificato medico di guarigione; invece, se dovute ad altri motivi, esse dovranno essere giustificate personalmente dal genitore.

L'assenza non giustificata entro il quinto giorno successivo costituisce inadempimento degli obblighi scolastici, e pertanto il docente provvederà ad annotare tale mancanza sul registro di classe e la segnalerà al Dirigente Scolastico per gli opportuni provvedimenti disciplinari.

I docenti sono tenuti a far rispettare queste regole, in quanto comportamenti non omogenei determinerebbero disparità di trattamento e sarebbero gravemente in contrasto con la funzione formativa che la scuola deve svolgere.

Art. 6 - Assenze collettive

Le assenze collettive degli studenti possono essere giustificate alle seguenti condizioni, che devono tutte concorrere, e sempre che, dopo l'assenza, la richiesta provenga dalla famiglia dell'alunno:

- a) dichiarazione preventiva di adesione del Comitato Studentesco di Istituto ad eventuali manifestazioni;
- b) parere preventivo della Giunta Esecutiva, motivato e comunicato tempestivamente a studenti e famiglie, di ammissibilità della giustificazione in considerazione della serietà dell'impegno espresso dagli studenti nell'iniziativa;

Le assenze collettive degli studenti non effettuate in conformità a quanto qui previsto non sono giustificabili ma devono essere comunque annotate negli appositi moduli delle richieste di giustificazione, poiché concorrono a formare il numero complessivo di assenze di ogni alunno. L'insegnante incaricato non firmerà la giustificazione e provvederà all'annotazione "NON GIUSTIFICABILE".

L'astensione collettiva dalle lezioni da parte degli alunni, anche se presenti nell'edificio scolastico, non autorizzata dagli Organi competenti, è equiparata ad un'assenza non giustificata. L'assenza durante l'assemblea d'istituto non richiede giustificazione, perché in tali occasioni l'attività didattica è sospesa.

Art. 7 - Libri di testo

Gli alunni devono presentarsi a scuola forniti del materiale didattico occorrente e di quanto altro necessario allo svolgimento delle singole lezioni.

E' vietato consultare materiale di natura diversa da quella della lezione in corso.

L'istituto non assume responsabilità alcuna per libri ed oggetti lasciati incustoditi dagli alunni.

Art.8 - Comportamenti in classe e all'interno dell'istituto

E' vietato consumare cibi e bevande in classe durante le ore di lezione.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti dei docenti e dei loro compagni un atteggiamento collaborativo, corretto e responsabile.

E' vietato a tutti fumare nelle aule, nei corridoi e negli spazi chiusi.

E', inoltre, assolutamente vietato a tutti mostrare ed utilizzare in classe, per qualsiasi scopo, durante le ore di lezione, telefonini, palmari, lettori mp3, auricolari, fotocamere e videocamere, in quanto sono elementi di disturbo dell'attività didattica.

Tale divieto vige anche durante lo svolgimento delle attività extracurricolari (progetti, potenziamenti, approfondimenti, laboratori, ecc.) e, per gli studenti, anche negli spazi di pertinenza della scuola, quando essi non sono impegnati nelle attività didattiche.

Art. 9 – Uscite anticipate ed ingresso posticipato

Non è consentito uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni, se non per motivi gravi ed eccezionali, debitamente documentati.

Uscite anticipate ed entrate posticipate che determinano una frequenza inferiore alle tre ore di lezione giornaliere saranno computate come giorno di assenza ai fini del calcolo del credito scolastico.

Art. 10 - Uscite dalle aule

Durante l'avvicendamento dei docenti o le assenze momentanee degli stessi, è vietato uscire dall'aula.

E' altresì vietato trattenersi in bagno, nei corridoi, per le scale ed in qualsiasi altro luogo, sia nel caso di permessi accordati per esigenze fisiologiche, sia nel caso di permessi accordati per altri motivi.

Il mancato rispetto delle disposizioni su citate costituisce grave mancanza che sarà opportunamente sanzionata.

E' assolutamente vietato uscire, durante l'orario scolastico, fuori dai locali scolastici.

La violazione costituisce gravissima mancanza che sarà opportunamente sanzionata.

Art. 11 - Ricreazione

La ricreazione avrà la durata di dieci minuti da spendere negli ultimi cinque minuti della terza ora e nei primi cinque minuti della quarta ora.

Art. 12 - Tutela dell'arredo

Ogni alunno risponde dello stato di conservazione del posto banco.

Chiunque danneggi le suppellettili ed i locali dell'istituto è tenuto al risarcimento del danno.

In caso di mancata individuazione del diretto responsabile, ne rispondono, in solido tra loro, tutti gli alunni della classe, se il danno riguarda l'aula e le sue suppellettili, e tutti gli alunni dell'istituto, se il danno riguarda la scuola nel suo complesso.

Art. 13 - Sciopero docenti

In caso di sciopero dei docenti, l'orario delle lezioni subirà gli aggiustamenti come da norme contrattuali e, pertanto, non sarà garantito il rispetto del calendario settimanale. Degli scioperi annunciati si darà preventiva comunicazione agli studenti e, loro tramite, ai genitori.

Art. 14 - Assemblee di classe, assemblee d'istituto. Giunta e Comitato studentesco

Qualunque richiesta di singoli alunni e di intere classi deve essere rivolta al Dirigente Scolastico, direttamente dall'interessato o da un rappresentante della classe.

Le assemblee studentesche, che costituiscono occasioni di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione culturale e civile degli studenti, sono disciplinate come in appresso.

a) Assemblea di classe

E' consentito lo svolgimento di una assemblea al mese nel limite di due ore di lezione di una giornata; essa non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana e/o nella stessa ora di lezione; i rappresentanti dovranno concordare con il Dirigente Scolastico, almeno due giorni prima, la data; ogni classe elegge due rappresentanti del consiglio di classe; gli eletti, quali membri del consiglio di classe, formano il comitato studentesco d'Istituto.

b) Assemblea d'Istituto

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea d'Istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata; altre assemblee mensili possono svolgersi fuori dall'orario di lezioni. L'assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato, o in caso di incuria e/o di non funzionamento del Comitato, su richiesta del dieci per cento degli studenti. La richiesta di assemblea, con l'ordine del giorno già stabilito, deve essere presentata al Preside almeno con cinque giorni di anticipo dalla data richiesta. Alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici, scientifici, indicati dagli studenti; in questo caso gli studenti devono presentare l'argomento da inserire nell'ordine del giorno e i nomi degli esperti. All'assemblea possono assistere il Preside, o un suo delegato, e gli insegnanti che lo desiderano. Il Preside ha potere di intervenire e di sciogliere l'assemblea stessa in caso di mancato rispetto delle norme del regolamento o in caso si accerti l'impossibilità a continuare i lavori.

L'assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento ed il comitato studentesco garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Art. 15 - Albo del comitato studentesco

Agli organi collegiali studenteschi è riservato uno spazio per l'affissione di deliberazioni, convocazioni e comunicati su argomenti e problemi riferibili alla vita e alle esigenze delle classi e dell'Istituto. Tutte le comunicazioni devono recare la firma dei proponenti che rappresentano la maggioranza dell'organo collegiale; la minoranza ha diritto di esprimere ed affiggere le comunicazioni di dissenso.

Titolo 3° - Disciplina

Art. 16 – Finalità dei provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Affinché si realizzino le finalità per le quali le sanzioni sono irrogate, il consiglio di classe si impegnerà a non interrompere quella relazione biunivoca con lo studente che è fondamento del rapporto formativo

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

I criteri che ispirano il tipo e l'entità delle sanzioni sono:

- a. l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e l'imprudenza;
- b. la rilevanza dei doveri violati;
- c. il grado del danno o del pericolo causato;
- d. la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo al comportamento e ai precedenti disciplinari dello studente nel corso dei dodici mesi precedenti;
- e. il concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra loro.

I comportamenti che violano le norme del codice penale e stradale vanno denunciati all'autorità giudiziaria competente dal dirigente scolastico e ne vengono informati le famiglie e il consiglio di classe.

Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari erogate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'allontanamento dalle lezioni prevede l'obbligo della frequenza salvo il caso di recidiva.

Art. 17 – Dei provvedimenti disciplinari

Tenuto conto dei principi e dei criteri precedenti, l'organo competente irroga i seguenti provvedimenti disciplinari.

A. Ammonizione scritta per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione.

B. Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni (per gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale, disturbo continuato durante le lezioni, mancanze gravi ai doveri di

diligenza e puntualità, abbigliamento inadeguato, assenza ingiustificata ed arbitraria, turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni, agli insegnanti o al personale; danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri; molestie continuate nei confronti di altri).

C. Allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni (per recidiva dei comportamenti di cui alla lettera b) e nel caso di ricorso a vie di fatto e per atti di violenza nei confronti di altri insegnanti o personale, avvenuti in ambito scolastico).

D. Allontanamento dalla scuola da 11 a 15 giorni (per recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente, per violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona, uso o spaccio di sostanze psicotrope, atti e molestie fisiche e/o psicologiche, denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola).

E. Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a quindici giorni (in caso di commissione di reati con pena commisurata alla gravità del reato ovvero alla permanenza della situazione di pericolo).

Tale sanzione è adottata dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal precedente art. 17, lettera d).

In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

F) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti e) ed f) occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

G) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto f) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 17 bis – Regole comuni.

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 Legge n. 241/1990).

Nel caso di inflizione di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico,

l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione agli esami di stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale).

In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del D.M. n. 306/2007.

Al fine di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all'altra scuola si suggerisce una doverosa riservatezza sui fatti commessi.

Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

L'organo competente ad irrogare le sanzioni deve offrire allo studente la possibilità di sostituire le sanzioni, ad eccezione di quella prevista dal punto e) del presente articolo, con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni alla scuola, attività di volontariato o altra attività concordata con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.

L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore per un periodo superiore a due giorni non può partecipare nei dodici mesi successivi alla sanzione alle visite di istruzione o ad altre attività integrative o ricreative individuate dal consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le visite o le attività, lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello. Inoltre, in sede di scrutinio finale, l'allievo non maturerà alcun credito aggiuntivo.

L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola superiore a cinque giorni o ad altra sanzione corrispondente, perde il diritto dell'esonero dalle tasse scolastiche e dai contributi per l'anno scolastico successivo a quello in cui è avvenuta la mancanza.

Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari, viene deliberato dal Consiglio di classe in accordo con la famiglia, dopo aver sentito il parere dell'autorità giudiziaria e i servizi sociali competenti.

Di ogni sanzione superiore all'ammonizione viene data comunicazione scritta alla famiglia, all'insegnante coordinatore e ai delegati degli studenti e dei genitori della classe di appartenenza dell'alunno.

Titolo 4° - Organi competenti

Art. 18 – Organi competenti

Il Dirigente Scolastico e/o l'insegnante è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) dell'art. 17. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo fino a quindici giorni.

Il Consiglio d'Istituto decide sulle sanzioni di cui alla lettera e), f), g).

In questo caso, il Consiglio d'Istituto può richiedere al Consiglio di Classe una relazione sui soggetti coinvolti.

Il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto decidono solo dopo aver preventivamente sentito a propria discolpa lo studente.

Lo studente può farsi assistere dai genitori o da insegnanti; può indicare testimoni.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), da proporre entro quindici giorni a far data dalla comunicazione, davanti ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato come in appresso.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, compresi quelli di qualifica, sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 18 bis – Procedimento

In caso di gravi inadempienze che rendono, in maniera assoluta ed incompatibile, la presenza dell'alunno in classe, il Preside può disporre, in casi di estrema urgenza, i provvedimenti cautelari più adeguati, promuovendo contestualmente il procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare presso gli organi competenti, i quali dovranno, poi, esprimersi sulla ratifica del provvedimento del Preside.

Per le sanzioni previste dall'art. 17 comma 1° lettere b), c), d), e) ed f), il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di classe di appartenenza dello studente.

Il Consiglio, dopo breve istruttoria, inizia la procedura di irrogazione della sanzione, se la fattispecie è di sua competenza.

Se il Consiglio ravvisa nei comportamenti dell'allievo fattispecie non rientranti nella propria competenza, invia gli atti all'organo ritenuto competente.

Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare devono concludersi entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione. Superato tale limite temporale, il procedimento è estinto.

Le riunioni del Consiglio di classe e del Consiglio d'Istituto sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per le elezioni del Consiglio di Istituto (componente alunni, docenti, genitori, non docenti).

Il voto relativo alle decisioni disciplinari del Consiglio di classe è segreto. Non è consentita l'astensione.

Art. 18 ter – Sanzioni disciplinari e voto di condotta

Le sanzioni incidono sull'attribuzione del voto di condotta che, come per legge, fa media con le votazioni conseguite sulle singole materie.

Art. 19 - Consiglio di garanzia

Il Consiglio d'Istituto nomina un Consiglio di garanzia composto da due insegnanti, uno studente e due genitori, ed è presieduto da un soggetto di alte qualità morali e civili, scelto tra i componenti esterni alla comunità scolastica, designato all'unanimità dal Consiglio di garanzia. Il presidente non ha diritto di voto e svolge funzioni di consulenza. Il Consiglio, che dura in carica tre anni, delibera un proprio regolamento. La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da un collaboratore amministrativo.

Al Consiglio di garanzia sono rivolti i ricorsi contro le decisioni del dirigente scolastico, degli insegnanti del Consiglio di classe, che non prevedono l'allontanamento dalla scuola. I ricorsi debbono essere inviati al consiglio entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. Il Consiglio delibera entro quindici giorni successivi al ricorso.

Il Consiglio di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che insorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del D.P.R. 24/06/1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria). Le riunioni del Consiglio di garanzia sono pubbliche. Ad esse sono ammessi, senza diritto di parola, coloro che hanno diritto al voto per l'elezione del Consiglio di Istituto.

Il voto relativo ai ricorsi sottoposti al Consiglio di garanzia è segreto. Non è consentita l'astensione.

Titolo 5° - Norme sui docenti

Art. 20 – Orario di servizio

Il docente è tenuto ad osservare l'orario di servizio previsto dal C.C.N.L. Scuola e l'orario interno stabilito all'inizio di ogni anno scolastico.

Art. 21 - Aggiornamento dei docenti

I docenti hanno il diritto-dovere di aggiornarsi sulle disposizioni relative alla istruzione, sulle norme e sullo statuto giuridico ed economico del personale insegnante nonché sui programmi di insegnamento e d'esame, nei modi e nelle forme fissate dal Collegio dei Docenti.

Art. 22 - Registro del docente

I registri personali del professore, da tenere costantemente aggiornati mediante l'annotazione degli argomenti delle lezioni, delle assenze degli alunni e dei voti espressi in cifre, devono essere conservati nell'apposito armadio situato in sala dei professori, fatta sempre salva la riservatezza e la sicurezza.

Art. 23 - Inizio del servizio

I docenti devono presentarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. In caso di assenza, per legittimo impedimento, gli insegnanti sono tenuti ad avvisare tempestivamente la Presidenza, prima dell'inizio delle lezioni.

Art. 24 - Avvicendamento

L'avvicendamento degli insegnanti al termine dell'ora deve avvenire nel più breve tempo possibile.

Art. 25 - Concessione di permessi

L'insegnante può autorizzare l'uscita dalla classe di un solo alunno per volta.

Art. 26 - Riunione degli organi collegiali

I docenti sono tenuti a partecipare alle prescritte riunioni del Collegio dei Docenti, dei Consigli di classe e degli altri organi collegiali dell'Istituto entro i limiti contrattuali. Le delibere del consiglio d'istituto devono essere rese pubbliche attraverso l'affissione all'albo dei docenti.

Art. 27 - Compiti in classe

I compiti in classe, possibilmente non più di uno nella stessa giornata, devono essere corretti nel più breve tempo possibile e restituiti in visione agli alunni per una adeguata e proficua analisi.

Art. 28 - Rapporti dei docenti con la famiglia:

Per una più fruttuosa azione educativa, i docenti devono agire nei rapporti con i familiari degli alunni, con tatto e comprensione, evitando atteggiamenti e giudizi che possano compromettere quella collaborazione scuola e famiglia necessaria per una migliore conoscenza degli alunni.

Art. 29 - Incompatibilità

Per le lezioni private e l'espletamento della libera attività, i docenti si atterranno alle norme di legge vigenti in materia.

Art. 30 - Norma finale

Le presenti norme fanno parte integrante del POF. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei docenti.

Dei contenuti del presente regolamento, gli studenti e i genitori sono informati all'atto dell'iscrizione in forma chiara, efficace e completa.

**INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DDI
(Didattica Digitale Integrata)
dell'Istituto "don Lorenzo Milani" di Gragnano**

L'Istituto "don Lorenzo Milani" di Gragnano

in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di

dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata, esercita la propria attività in modalità Didattica Digitale Integrata (DDI), utilizzando il registro elettronico e piattaforme dedicate che consentono di raggiungere gli studenti tramite video lezioni e di creare classi virtuali.

L'istituto, rispettando i principi del GDPR 679/2016 privacy by design e by default ha individuato la Piattaforma GSuite che permette un buon livello di servizio, ma al contempo presenta strumenti in grado di evitare il rischio di violazione del diritto alla privacy.

Anche avvalendosi di personale tecnico e consulenti dell'area tecnica (amministratore di sistema), l'Istituto gestisce la sicurezza delle piattaforme e delle applicazioni DaD con settaggi opportuni nell'area riservata all'amministrazione e configurazione; tuttavia, la didattica svolta online, tramite la rete internet, rimane esposta a rischi di violazione della privacy dovuti al comportamento dei partecipanti.

L'Istituto emana, pertanto, il presente regolamento, **ad integrazione del Regolamento interno approvato con delibera n.**, a beneficio di tutti gli utilizzatori: docenti, famiglie, alunni in cui elenca un insieme di regole e comportamenti utili a facilitare l'utilizzo lecito delle piattaforme e delle applicazioni utilizzate.

Tutti i servizi richiedono l'autenticazione, cioè per l'accesso occorre inserire password ed username (account).

Gli account, attraverso la procedura di Iscrizione, sono forniti dalla scuola ai genitori/tutori che li comunicheranno a loro volta al proprio figlio/a. Pertanto

- Vista** la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”
- Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p
- Visto** Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, che, all'articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra, pertanto, l'obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a Distanza
- Visto** Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che ha finanziato ulteriori interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale, nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione
- Visto** Il decreto del Ministro dell'istruzione 26 giugno 2020, n. 39 che ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata;
- Viste** le Linee Guida per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole secondarie di II grado

emana

il seguente Regolamento per l'insegnamento della Didattica Digitale Integrata

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure per la progettazione e realizzazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, in modalità complementare alla didattica in presenza, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e ha validità per tutta la durata dell'emergenza e fino a nuove disposizioni di questa Dirigenza.
3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico rende obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento indicate nel presente Regolamento che è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola.

Titolo 1° - Vita della comunità scolastica

Art. 3 - Generalità

1. Ingresso in Istituto

Le studentesse e gli studenti rispettano con il massimo scrupolo l'orario di inizio delle lezioni e le modalità di ingresso opportunamente dettagliate in specifico documento pubblicato nella sezione dedicata sul sito della scuola, ponendo attenzione al percorso stabilito da seguire e all'opportuno distanziamento.

2. Comportamento all'interno delle aule

Le studentesse e gli studenti rimangono seduti ai loro posti, evitando di spostarsi e/o scambiarsi tra di loro.

Durante il cambio dell'ora, e nel tempo necessario ai docenti per il cambio di classe, evitano di formare assembramenti all'interno o sull'uscio dell'aula approfittando della momentanea mancanza di vigilanza. Contravvenire a siffatta disposizione è considerato atto di particolare gravità e viene tempestivamente e adeguatamente sanzionato.

3. Norme igienico sanitarie anticovid

Gli alunni sono tenuti a osservare scrupolosamente le norme igienico sanitarie anticovid più dettagliatamente espresse nelle normative dedicate e affisse all'albo e nei locali scolastici.

Il perdurare dell'emergenza anti covid esige dagli studenti un comportamento impeccabile nel rispettare il distanziamento sociale, l'utilizzo dei presidi comuni e dei servizi igienici, nonché ad aver cura della propria postazione.

L'inosservanza del dettato sopra espresso comporterà purtroppo l'attivazione di procedure e sanzioni disciplinari in quanto la correttezza comportamentale è fondamento di tutela della salute del singolo e di tutti.

4. Uscita dall'aula e spostamenti negli spazi comuni dell'Istituto

Gli spostamenti negli spazi comuni dell'Istituto (WC, distributori, etc.) sono limitati al minimo indispensabile ed è rigorosamente consentita l'uscita dall'aula di un solo alunno per volta e per un tempo ristretto. L'uscita dall'aula avviene esclusivamente previa autorizzazione del docente in orario, alla cui vigilanza afferisce la responsabilità dell'uscita contemporanea di più alunni.

E' fatto assoluto divieto di uscire dall'aula durante il cambio dell'ora: il docente in orario non autorizza alcuna uscita nei 10 minuti che precedono il suono della campanella e ha cura di verificare che gli alunni siano tutti in classe prima di lasciare l'aula; il docente subentrante verifica altrettanto prima di iniziare la lezione.

Negli spazi comuni dell'Istituto (WC, distributori, etc.) ci si sposta seguendo il percorso indicato dall'apposita segnaletica, muniti dei DPI correttamente indossati e mantenendo il previsto distanziamento. Studentesse e studenti si attengono scrupolosamente alle indicazioni dei Collaboratori Scolastici ai cui compiti afferisce la responsabilità di vigilanza e la eventuale necessità di intervenire per richiamare all'ordine, rimandare i ragazzi in classe, chiedere l'intervento dei docenti. Contravvenire a siffatta disposizione è considerato atto di particolare gravità e viene tempestivamente e adeguatamente sanzionato.

5. Uscita dall'Istituto

Le studentesse e gli studenti attendono il suono della campanella dell'ultima ora di lezione restando al proprio posto ed evitando di formare assembramenti all'interno o sull'uscio dell'aula, o di uscire anticipatamente nei corridoi rispettando la sfasatura oraria. Il docente in orario è responsabile della mancata vigilanza e/o mancato rispetto di tale importante prescrizione.

Nel lasciare l'Istituto pongono la necessaria attenzione al percorso stabilito da seguire e all'opportuno distanziamento attenendosi alle modalità di uscita opportunamente dettagliate in specifico documento pubblicato nella sezione dedicata sul sito della scuola.

Art. 4 – Organizzazione della didattica digitale integrata

1. il Collegio Docenti definisce i criteri e le modalità di realizzazione della didattica digitale integrata, in un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone;
2. La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della Scuola, come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza;
3. La progettazione della didattica in modalità digitale deve assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.
4. Sul computer di ogni classe viene predisposto uno specifico account le cui credenziali sono nella disponibilità del Consiglio di Classe, i cui docenti hanno cura di custodirle e farne l'uso consentito e necessario allo svolgimento della videolezione sincrona con la classe in presenza.
5. Il docente della prima ora di lezione avvia il collegamento generando il link che trasmette via mail agli alunni interessati, collegamento che rimane attivo sino al termine dell'orario di lezione, salvo interruzioni accidentali.
6. I docenti tengono attivi microfono e videocamera, avendo cura che quest'ultima riprenda la postazione del docente, evitando che vengano ripresi gli alunni e diffuse immagini delle studentesse e degli studenti presenti in classe, se non strettamente necessario.
7. Il docente della prima ora di lezione verifica la presenza degli alunni in classe e di quelli collegati a distanza, annotando le assenze nell'apposita sezione del registro elettronico, aggiungendo accanto agli alunni collegati a distanza la nota DAD.
8. I docenti delle ore successive hanno cura di verificare la presenza degli alunni collegati a distanza, confrontando il loro riscontro con quanto annotato dai docenti che li hanno preceduti e indicando nella sezione "Note Disciplinari" eventuale intervenuta partecipazione o autonomo allontanamento.
9. Il docente coordinatore della classe rileva periodicamente quanto annotato per i singoli alunni, riceve via mail le giustifiche di genitori/tutore, contatta e sollecita le famiglie inadempienti.
10. Le studentesse e gli studenti, per i quali la prestabilita turnazione della didattica integrata prevede il dover collegarsi a distanza, partecipano alle videolezioni collegandosi con

- puntualità, tenendo attivata la videocamera o disattivandola, a seconda delle esigenze organizzative, disattivato il microfono che accendono qualora sia loro richiesto dal docente.
11. Gli alunni di cui al punto 10 si possono assentare temporaneamente, solo previa comunicazione al docente in orario.
 12. Il mancato collegamento alla videolezione e/o l'autonomo allontanamento da essa si configurano come assenza dalla lezione e vengono annotati sul registro elettronico così come indicato ai punti 8 e 9, e altrettanto viene fatto per il ritardo nel collegarsi.
 13. Assenze, allontanamento e ritardi, segnalati e annotati durante la videolezione, devono essere giustificati dal genitore/tutore tramite email al coordinatore della classe, all'indirizzo prof.cognomenome@donmilanigragnano.gov.it. Il testo della mail deve riportare: il nominativo del genitore/tutore, dell'alunno, della classe, della sezione e dell'indirizzo di appartenenza, la data dell'accaduto, se trattasi di un'assenza giornaliera o oraria, di allontanamento o ritardo, con indicazione, in queste ultime due situazioni, dell'intervallo orario in cui si è verificato l'episodio.
 14. Assenza alla videolezione, autonomo allontanamento da essa e ritardo nel collegamento, sono elementi intrinseci della valutazione formativa delle studentesse e degli studenti, a riguardo del profitto e della condotta.

Art 5 – Criteri per la Concessione Comodato d'Uso Gratuito Dispositivi Elettronici

1. Al fine di prevedere la concessione in comodato d'uso gratuito degli strumenti per il collegamento, agli alunni che non abbiano l'opportunità di usufruire di device di proprietà, l'istituzione scolastica avvia una rilevazione di fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività;
2. L'assegnazione di PC e/o Tablet in comodato d'uso agli alunni per la didattica a distanza, avverrà secondo i seguenti criteri:
 - Alunni/e il cui reddito familiare ISEE sia inferiore a 30.000,00 euro (in questo caso sarà necessario allegare certificazione ISEE oppure sottoscrivere un'autodichiarazione sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 a condizione che essa venga prodotta in originale appena disponibile);
 - Alunni/e non in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, PC) per poter effettuare la didattica a distanza;
 - Alunni/e in possesso solo di uno smartphone;
 - Alunni/e che abbiano almeno un componente della famiglia provvisto di connessione a internet;
 - Alunni/e in situazione di disabilità (Legge 104/92 art. 3 c. 3 o art. 3 c.1);
 - Alunni/e DSA e BES in possesso di certificazione per i quali è stato redatto un PDP;
 - Alunni/e che abbiano uno o più fratelli che frequentano l'Istituto (in tal caso sarà assegnato un PC o tablet per famiglia);
 - Alunni/e che abbiano in famiglia particolari necessità (es. lavoro agile dei genitori e un unico pc ad uso familiare);
3. Per quanto attiene alla garanzia di connettività, fermo restando gli accordi a livello nazionale con i principali gestori di telefonia mobile garantiti dall'AgID, la Scuola provvederà a rimborsare a rendicontazione quanti hanno stipulato contratti per l'acquisto di sim dati, fermo restando l'esibizione dell'ISEE di cui in pagina al seguente articolo.

Art. 6 – Condizioni di utilizzo

1. L'utente che accede alle Piattaforme e alle applicazioni DaD si impegna a non commettere violazioni della legislazione vigente. Si impegna, altresì, a rispettare gli obblighi previsti nel

presente regolamento nella parte relativa agli Obblighi dello Studente e al Codice condotta o Netiquette evitando di ledere i diritti e la dignità delle persone.

2. Ogni account è associato ad una persona fisica ed è strettamente personale. Le credenziali di accesso non possono, per nessun motivo, essere comunicate ad altre persone.
3. L'utente è responsabile delle azioni compiute tramite il suo account (identità digitale) e, pertanto, esonera l'Istituto da ogni pretesa o azione che dovesse essere rivolta all'Istituto medesimo da qualunque soggetto in conseguenza di un uso improprio.
4. Gli utenti prendono atto che è vietato servirsi o dar modo ad altri di servirsi del servizio di posta elettronica e delle applicazioni messe a disposizione dall'Istituto per danneggiare, violare o tentare di violare il segreto della corrispondenza e il diritto alla riservatezza.
5. Gli utenti si impegnano, inoltre, a non trasmettere o condividere informazioni che possano presentare forme o contenuti di carattere pornografico, osceno, blasfemo, diffamatorio o contrario all'ordine pubblico o alle leggi in materia civile, penale ed amministrativa vigenti.

Ogni singolo utente manleva l'Istituto, sostanzialmente e processualmente, sollevandolo da ogni responsabilità, danno, arrecato a se stesso o a terzi, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti da ogni violazione delle suddette norme.

Titolo 2° - Diritti e doveri delle studentesse e degli studenti

Art 7 - Obblighi dello Studente/Genitore/Tutore

Il Genitore e lo Studente/la Studentessa si impegnano a:

1. modificare immediatamente al primo accesso la password provvisoria che gli/le sarà consegnata in modo che nessuno possa utilizzare impunemente la password altrui;
2. conservare la password personale, non comunicarla e non consentirne l'uso ad altre persone (i genitori/tutori devono esserne custodi);
3. assicurarsi di effettuare l'uscita dall'account e di rimuovere l'account dalla pagina web qualora utilizzi dispositivi non personali o ai quali potrebbero avere accesso altre persone;
4. inserire le informazioni di contatto per il recupero autonomo della password in caso di smarrimento
5. comunicare immediatamente attraverso e-mail all'amministratore della piattaforma o applicazione l'impossibilità ad accedere al proprio account o il sospetto che altri possano accedervi;
6. non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma;
7. non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre persone che utilizzano il servizio;
8. essere responsabile di quanto viene da lui fatto nella chat e nella classe virtuale;
9. non comunicare a terzi codici di accesso per i servizi di didattica e didattica a distanza dell'Istituto;
10. accettare e rispettare le regole del comportamento all'interno della classe virtuale e le normative nazionali vigenti in materia di utilizzo di materiali in ambienti digitali, che elenchiamo nelle seguenti pagine di questo documento
11. attenersi alle regole incluse nel codice condotta (v. art 8- *Codice condotta*?).
12. non comunicare a terzi o diffondere immagini, filmati, registrazioni audio raccolte durante le attività di Didattica a Distanza; eventuali registrazioni potranno essere utilizzate esclusivamente ai soli fini personali per studio
13. non comunicare link e le credenziali per l'accesso alle lezioni live (accesso diretto alla lezione con il docente in modalità streaming) o alla lezione registrata eventualmente presente nella classe virtuale e a disposizione dei soli alunni della classe virtuale.
14. Le studentesse e gli studenti partecipano alle videolezioni collegandosi con puntualità nel rispetto dell'orario curricolare e restando collegati senza soluzione di continuità, tenendo attivata la videocamera e disattivato il microfono che attivano qualora sia loro richiesto dal

docente.

15. Rimangono collegati presso la propria postazione per l'intero orario delle lezioni; in caso di eventuali urgenti necessità possono temporaneamente allontanarsi comunicando la motivazione al docente in orario; ogni eventuale allontanamento, senza adeguata motivazione e non autorizzato, viene annotato e considerato in sede di scrutinio concorrendo alla valutazione formativa.
16. È vietato consentire ad altre persone di stazionare in prossimità della postazione che l'alunno utilizza per collegarsi alla videolezione.
17. È vietato diffondere il link di collegamento alla videolezione a persone diverse dai componenti la classe, quantunque studenti e studentesse frequentanti l'Istituto.
18. Non pubblicare immagini, attività extra-didattiche all'interno della classe virtuale senza previa autorizzazione dell'insegnante della classe stessa.

Lo studente/ssa e la sua famiglia, si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da loro inoltrati, creati e gestiti attraverso la piattaforma, applicazioni, plugin e strumenti utilizzati per la Didattica a Distanza.

Il Sito della Scuola e il Registro Elettronico sono i mezzi attraverso i quali avvengono le comunicazioni con genitori/tutori: è dovere di questi ultimi consultare quotidianamente la home page e/o la sezione dedicata alla classe per essere costantemente aggiornati e informati di quanto è opportuno.

Il canonico ricevimento dei docenti sarà espletato in modalità a distanza: specifiche comunicazioni divulgate attraverso il sito della scuola e il registro elettronico informeranno gli interessati circa la calendarizzazione dell'attività e l'indicazione dell'ora in cui il docente riceve; le famiglie possono prenotarsi attraverso il registro elettronico, il docente conferma il numero di prenotazioni, che potranno essere massimo 5, e nel giorno definito avvia un collegamento per ciascuna famiglia inviando il link di collegamento alla piattaforma Google Hangout Meet.

In casi di particolare e stringente necessità si possono concordare e definire colloqui telefonici.

Art. 8 - Codice di condotta - Netiquette

Di seguito sono elencate le regole di comportamento che ogni utente deve seguire affinché il servizio possa funzionare nel miglior modo possibile, tenendo presente che cortesia ed educazione, che regolano i rapporti comuni tra le persone, valgono anche in questo contesto:

1. non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;
2. non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;
3. non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;
4. non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;
5. quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro degli altri utenti;
6. non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri utenti;
7. usare il computer e la piattaforma in modo da mostrare considerazione e rispetto per tutti gli altri utenti;
8. prima di intervenire con un post facendo una domanda, controllare se è già stata fatta da qualcun altro e ha ricevuto una risposta;
9. rispettare l'argomento – non inserire post con link, commenti, pensieri od immagini non attinenti. partecipare alla discussione di un argomento con cognizione di causa;
10. Non scrivere tutto in lettere MAIUSCOLE, equivale ad urlare il messaggio;
11. Non scrivere nulla che possa sembrare sarcastico o arrabbiato od anche una barzelletta perché, non potendo interpretare con sicurezza gli aspetti verbali, l'interlocutore potrebbe fraintendere lo scopo comunicativo;
12. Rispettare le opinioni dei compagni. Esprimere opinioni divergenti in modo non aggressivo e riconoscendo il valore delle argomentazioni altrui, anche se non sono condivise;
13. Essere concisi nei post e correggere la forma dei propri messaggi in modo da facilitarne la comprensione;

14. Essere chiari nei riferimenti a post precedenti ed evitare di riproporre questioni già chiarite o domande a cui si è già risposto;
15. Non copiare. Partecipare in modo creativo e costruttivo. Collaborare con i compagni e condividere il sapere;

Art. 9 - Uso corretto degli strumenti di video-conferenza a supporto della didattica a distanza.

1. Durante una lezione in videoconferenza con GSuite è assolutamente vietato:
 - registrare e diffondere foto o stralci di videolezioni: il corpo docente si riserva di tutelarsi con ogni mezzo a disposizione.
 - registrare e diffondere foto o stralci di videolezioni che ritraggono altri studenti.
 - produrre e diffondere contenuti digitali con immagini o stralci di videolezione per distorcere il messaggio della lezione e/o che siano lesivi della dignità delle persone.
 - offendere, silenziare, giudicare, espellere i propri compagni durante le videolezioni.
 - violare la privacy degli utenti o inviare materiale non didattico.
2. Il docente può, per giusto motivo, registrare la parte di lezione riservata alla propria spiegazione, per esempio al fine di farne eventuale riutilizzo o permettere agli assenti di recuperare e agli studenti di esaminare anche successivamente parti della spiegazione. Le eventuali registrazioni dei video saranno disponibili solo per il tempo di validità del modulo didattico e visualizzabili solo ed esclusivamente dagli allievi del docente, dai docenti e dal personale tecnico formato e responsabilizzato.
3. Sono ammessi alla lezione in videoconferenza esclusivamente gli studenti invitati e i docenti. Ogni altra terza persona non è autorizzata ad assistere o intervenire a tutela di un sereno svolgimento della lezione e della sicurezza di tutti gli studenti che non devono sentirsi intimoriti, imbarazzati o scoraggiati dalla presenza di persone estranee al gruppo classe.
4. Gli studenti devono accedere alle lezioni con puntualità. Gli alunni entrano nella classe online con il loro nome e cognome o comunque con un nome account riconosciuto dal docente; i microfoni sono disattivati; si interviene se interpellati dal docente o dopo aver chiesto la parola in chat; si attiva la webcam su richiesta del docente per consentirgli di fare l'appello, monitorare la lezione, attivare il necessario dialogo educativo con lo studente e con il gruppo classe.
5. Durante l'intervallo da una lezione all'altra, lo studente disattiva il microfono e la videocamera.
6. G Suite è stato attivato per uso esclusivamente didattico e le video-lezioni organizzate tramite Meet sono obbligatorie. I compiti assegnati dovranno essere svolti seguendo le scadenze indicate in Classroom e/o nel registro elettronico.
7. Se si aggiunge materiale, assicurarsi di non eliminare altri elaborati prodotti dagli utenti.
8. Non è consentito invitare utenti non presenti nelle organizzazioni istituzionali, salvo rare eccezioni concordate con il dirigente.
9. Deve essere indossato un abbigliamento consono all'attività didattica.

Art. 10 - Regole generali da rispettare in ambienti digitali

1. Inserire nei tuoi lavori solo immagini di cui sei proprietario e/o non coperte da copyright e brani musicali non sottoposti a diritti d'autore
2. Citare fonti credibili
3. Citare l'autore della fonte a cui fai riferimento.

Dispositivi: Dotazioni minime consigliate delle postazioni informatiche utilizzate per l'accesso alle piattaforme classi virtuali, sistemi di videoconferenza, altre applicazioni

- PC / notebook / Tablet Windows sul quale è installato:

- il sistema operativo Windows 10 o Windows 8;
- un software antivirus + antimalware;
- una gestione delle credenziali di accesso con password complesse di almeno 11 Caratteri, caratteri speciali, numeri, maiuscole e minuscole;
- connessione ADSL / FIBRA / 3G / 4G / 5G.
- Tablet Android / IOS (Apple):
- il sistema operativo recente;
- una gestione delle credenziali di accesso con password complesse di almeno 11 Caratteri, caratteri speciali, numeri, maiuscole e minuscole;
- connessione ADSL / FIBRA / 3G / 4G / 5G.

Art. 11 - Regole di accesso remoto alle piattaforme classi virtuali

Per l'accesso alla piattaforma GSUITE,

- NON SALVARE le password di accesso;
- Effettuare il logout (disconnessione) alla fine di ogni sessione di lavoro;
- Accesso esclusivo alla visualizzazione delle informazioni personali una volta loggati e si svolgono operazioni su dati presenti nelle piattaforme. Assicurarsi che nessuno anche tra familiari ed amici possa visualizzare le informazioni video. In caso di momentaneo allontanamento dalla postazione, effettuare il logout dalle piattaforme e spegnere la postazione di lavoro e/o utilizzare alti strumenti tecnici (screen saver con password) per impedire la visualizzazione di documenti con dati personali salvati sul dispositivo anche accidentale.

Art. 12 - Regole di Gestione della Videoconferenza

La Registrazione del video della lezione può essere effettuata a condizione che il file relativo sia accessibile esclusivamente ai docenti, tutor e alunni della stessa classe a cui si riferiscono con le opportune credenziali di autenticazione, ovvero vengano attuate misure idonee all'accesso per la sola classe.

Il Video **non può** essere oggetto di divulgazione, è vietato pertanto la pubblicazione su altri siti o canali Social anche dell'Istituto non dedicati alla formazione a distanza con gestione degli accessi e suddivisione delle risorse per classi; è vietato, altresì, anche consentire a persone diverse da quelle indicate la visione del video attraverso l'invio di link tramite mail, WhatsApp o altri canali aggirando le regole di accesso e gestione della piattaforma utilizzata.

Art. 13 - Regole di Gestione di Whatsapp

Si sconsiglia vivamente la gestione congiunta di un gruppo genitori-docenti e comunque i messaggi dovrebbero essere inviati sempre in modalità broadcast. Attraverso la funzione di Broadcast, il numero di telefono di chi si iscrive al gruppo rimane segreto, quindi, si potrà ricevere messaggi solo dal numero determinato dalla scuola e i membri non potranno vedere messaggi indirizzati ad altri e nemmeno riceverne da loro. Il numero di telefono è un dato personale, la condivisione dello stesso deve essere preceduta da informativa e richiesta di consenso in quanto l'uso di WhatsApp classico potrebbe comportare esemplificativamente ma non esaustivamente: passaggi informazioni di testo e multimediali che per contenuti ed immagini siano in opposizione con le finalità pubbliche del servizio, portare disturbo, numerosità elevata di messaggi classificabile come spam etc.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Fuschillo

